



Determina N. 282 del 06/05/2024

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA
INTEGRATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI
AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE AL DI
FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA.

IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- il direttore della scuola di specializzazione in genetica medica dell'Università degli studi di Milano - Bicocca con e-mail del 16 aprile 2024, prot. ASST n. 26228, ha chiesto a questa azienda la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Stefania Farina, medico iscritto alla scuola di specializzazione in genetica medica del citato Ateneo per lo svolgimento di tirocinio formativo presso la SSD SMeL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica, inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in genetica medica dell'Università degli studi di Milano.
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da sottoscrivere tra le parti per disciplinare le modalità della formazione specialistica di area sanitaria della dott.ssa Stefania Farina presso la suddetta struttura;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli

specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il DI 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015", in particolare l'allegato 1, che prevede che, con riferimento all'attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che la responsabile della SSD SMeL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Stefania Farina la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica, esprimendo il parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l'accordo con l'Università degli studi di Milano - Bicocca per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in genetica medica;

DETERMINA

di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano - Bicocca la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Stefania Farina di attività formativa professionalizzante presso la SSD SMeL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in genetica medica del citato Ateneo, nei termini di cui all'allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE SC AFFARI GENERALI dr.ssa Mariagiulia Vitalini

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE	
INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA	
SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE	
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA-	
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA.	
TRA	
l'Università degli studi di Milano-Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza	
dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale e partita IVA: 12621570154,	
rappresentata dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna lannantuoni, d'ora in poi denominata	
"Università"	
E	
l' ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, cap.	
24127, codice fiscale e partita: 04114370168, rappresentata dal direttore generale	
dott. Francesco Locati, d'ora in poi denominata "ASST";	
di seguito congiuntamente "Parti"	
VISTI	
- l'art. 27 DPR 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità, per le Università, di	
stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e	
servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di	
quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e	
professionale;	
- il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di	
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati	
e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che	
pag. 1 di 11	

modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre	
2005 n. 266;	
- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina	
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della I. 23 ottobre 1992, n. 421", e in	
particolare l'articolo 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università";	
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di	
specializzazione di area sanitaria;	
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di	
specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di	
un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi	
fuori rete formativa;	
- la delibera del Consiglio della Scuola di specializzazione in Genetica Medica del	
15/04/2024, con la quale è stato autorizzato un periodo di fuori rete formativa, dal	
20/05/2024 al 26/07/2024, per la dott.ssa Stefania Farina da svolgere presso l'ASST,	
esprimendo contestualmente parere positivo per la stipula della presente	
convenzione;	
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina e chirurgia del 06/05/2024,	
con la quale, è stata approvata la stipula della presente convenzione;	
- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 24 luglio 2018, con	
la quale è stato approvato un testo di convenzione standard per le convenzioni per	
lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di	
area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori delle reti formative delle scuole	
di specializzazione.	
TANTO PREMESSO	

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
Art. 1 – Premesse	
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.	
Art. 2 – Oggetto	
L'ASST si impegna ad accogliere il medico in formazione specialistica, dott.ssa	
Stefania Farina, nata a il , codice fiscale: presso la	
SSD SMEL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica per lo svolgimento	
di attività didattiche integrative al di fuori della rete formativa della scuola di	
specializzazione in genetica medica.	
Art. 3 – Durata dell'attività formativa	
L'attività formativa della dott.ssa Stefania Farina inizierà il 20/05/2024 e terminerà il	
26/07/2024. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della	
stipula della presente convenzione.	
Art. 4 – Strutture	
L'ASST rende disponibili i servizi logistici e il personale facente capo alla struttura	
indicata all'articolo 2 per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente	
convenzione. Il medico in formazione specialistica frequenterà la predetta unità	
organizzativa negli orari concordati con il dirigente responsabile dell'unità	
organizzativa e comunque nel rispetto dell'articolo 40 del D.lgs. n. 368/1999, affinché	
sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli	
obiettivi didattici formativi della scuola.	
Art. 5 - Programma formativo	
Nel rispetto dell'alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio	
della scuola di specializzazione, in sede di programmazione, il medico in formazione	
pag. 3 di 11	

	specialistica svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della	
	scuola di specializzazione e il dirigente responsabile dell'unità organizzativa di	
	destinazione, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.	
	Art. 6 – Attività	
	La partecipazione alle attività svolte presso le strutture sanitarie sarà finalizzata alla	
ļ	formazione prevista dal regolamento e dai piani didattici della scuola di	
	specializzazione, nonché dal piano formativo presentato dal medico in formazione	
	specialistica e ne rappresenterà parte integrante; la frequenza non costituirà in alcun	
	modo rapporto di lavoro né con l'Università né con l'ASST.	
	Art. 7 – Tutore	
	L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la responsabilità e la guida della	
	dott.ssa Maria Iascone, direttore della SSD SMEL 4 – Specializzato in citogenetica	
	e genetica medica individuata come tutore dall'ASST.	
	L'accertamento della regolare partecipazione del medico in formazione specialistica	
	alle attività formative sarà affidato al tutore, il quale provvederà a comunicare al	
	Direttore della scuola di specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi	
	stabiliti dal Consiglio della scuola stessa.	
	Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico	
	in formazione specialistica, il Consiglio della scuola può individuare ulteriori	
	strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.	
	Art. 8 – Coperture Assicurative	
	Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i. l'ASST provvede, con	
	oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la	
	responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta	
	pag. 4 di 11	

_

-

_

_

_

_

_

_

dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni	
del proprio personale.	
Art. 9 –Tutela della salute e della sicurezza	
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione	
specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è	
equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e	
sicurezza.	
Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della	
salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la	
legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone	
a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST	
stessa.	
Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni	
normative vigenti in tema di igiene, prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori	
eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la	
conoscenza.	
Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico in	
formazione specialistica è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima	
assegnazione.	
Lo studente è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero	
inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.	
Art. 10 - Radioprotezione	
Ai sensi e per l'effetto del D.lgs. 31.07.2020 n. 101 l'Università, in qualità di datore	
di lavoro, avvalendosi del supporto dell'Esperto di Radioprotezione e del medico	
E J: 44	
pag. 5 di 11	

Autorizzato:	
- assicura la tutela del medico in formazione specialistica dai rischi da radiazioni	
ionizzanti presenti presso le strutture dell'ASST, individuata come esercente una o	
più zone classificate;	
- rende edotto il medico in formazione specialistica, nell'ambito di un programma di	
informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione	
sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 111 del D.lgs. n. 101/2020;	
- provvede affinché vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose	
 individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali	
dosimetriche;	
 - provvede affinché il medico in formazione specialistica venga sottoposto alla	
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 134 e che i relativi giudizi di idoneità siano	
riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo 140 del D.lgs. n.	
101/2020.	
L'Università, in coordinamento con l'esercente della zona classificata, previa	
acquisizione di tutte le informazioni necessarie fornite dallo stesso:	
- provvede alla valutazione preventiva che identifica la natura e l'entità del rischio	
radiologico per il medico in formazione specialistica esposto avvalendosi dell'esperto	
di radioprotezione;	
- provvede affinché il medico in formazione specialistica interessato sia classificato	
ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e	
informa il medico in formazione specialistica stesso in merito alla loro classificazione;	
- acquisisce dall'esercente delle zone classificate informazioni sui rischi derivanti	
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il	
pag. 6 di 11	

medico in formazione specialistica è destinato a operare e sulle misure di	
prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da	
svolgere;	
- coopera con l'esercente della zona classificata all'attuazione delle misure e degli	
interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi è esposto il medico in	
formazione specialistica, scambiando con lo stesso le informazioni necessarie	
anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei	
diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.	
L'Università e l'esercente la zona protetta, in cooperazione e ognuno per gli aspetti	
di propria competenza, sono tenuti a:	
- assicurano il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 e dei limiti di dose di	
cui all'articolo 146 del D.lgs. n. 101/2020;	
- definiscono il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività che dovranno	
svolgere i lavoratori esterni.	
L'esercente la zona classificata presso il quale svolge l'attività il medico in	
formazione specialistica:	
- si accerta, anche tramite il libretto personale di radioprotezione di cui all'articolo	
112, comma 1, lettera i), che il medico in formazione specialistica, prima di effettuare	
la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico	
autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;	
- verifica che il medico in formazione specialistica abbia ricevuto o comunque riceva,	
oltre all'informazione e alla formazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e),	
una formazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona	
classificata ove la prestazione va effettuata e si assicura che tali previsioni siano	

pag. 7 di 11

-

_

_

_

e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità,	
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,	
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.	
Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per	
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto	
dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.	
Le parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività	
di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati	
avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure, per l'esecuzione	
della presente convenzione. Le parti si impegnano a riportare tale trattamento nei	
rispettivi registri delle attività di trattamento. In caso di Data Breach le parti	
attiveranno, per quanto di competenza le misure necessarie a fronteggiare la	
violazione del dato e, ove ne sussistano i presupposti, all'interessato.	
Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:	
- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto	
l'impegno alla riservatezza;	
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste	
per l'esercizio dei diritti dell'interessato;	
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica	
richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire	
eventuali ispezioni.	
I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno	
più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi	
eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.	

Il medico in formazione specialistica potrà accedere solo ai dati strettamente	
necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di	
riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui	
vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.	
A tal fine i medici in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'ASST	
e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite	
dall'ASST.	
Per quanto riguarda l'Università degli studi di Milano - Bicocca l'informativa sul	
trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale	
dedicata alla "Privacy" al link https://www.unimib.it/privacy.	
Per quanto riguarda l'ASST Papa Giovanni XXIII, l'informativa sul trattamento dei	
dati personali degli studenti specializzandi sarà disponibile al sito https://www.asst-	
pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy.	
Art. 12 – Mensa e uniformi	
L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica	
nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, e mette altresì a loro	
disposizione le uniformi di servizio alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti	
aziendali.	
Art. 13 – Doveri del medico in formazione specialistica	
Durante lo svolgimento dell'attività integrativa il medico in formazione specialistica è	
tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi	
e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 10.	
Art. 14 – Durata della convenzione	
La presente convenzione produce effetti dal 20/05/2024 al 26/07/2024,	
La presente convenzione produce enem dai 20/00/2024 ai 20/01/2024,	
pag. 10 di 11	

corrispondenti al periodo di formazione della dott.ssa Stefania Farina presso la SSD	
SMEL 4 – Specializzato in citogenetica e genetica medica per lo svolgimento di	
attività integrative al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione	
dell'Università.	
La presente convenzione potrà essere rinnovata con scambio di lettera tra le parti	
da trasmettere tramite PEC.	
Art. 15 - Imposta di bollo e registrazione	
La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'ASST,	
nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131	
del 26 aprile 1986.	
Art. 16 – Norme di rinvio	
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si	
applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.	
per Università degli studi di Milano – Bicocca	
la Rettrice	
Prof.ssa Giovanna lannantuoni	
Per l'ASST Papa Giovanni XXIII	
·	
Il Direttore Generale	
Dott. Francesco Locati	
Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal	
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato	
digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82.	
pag. 11 di 11	

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 312/24)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURA ASSISTENZIALE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA.

SC PROPONENTE
Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.
Si precisa, altresì, che:
A. il provvedimento:
□ prevede⋈ non prevede
COSTI diretti a carico dell'ASST
B. il provvedimento:
□ prevede⋈ non prevede
RICAVI da parte dell'ASST.
Bergamo, 03/05/2024 Il Direttore Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda socio sanitaria territoriale "Papa Giovanni XXIII" Bergamo per 15 giorni